

**DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2016**

**34/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA CIC SICILIA ENERGY S.R.L., NEI  
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 febbraio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 5.0, marzo 2015 (di seguito: Guida per le connessioni);

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## FATTO

1. Con reclamo presentato il 28 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22443), la società CIC Sicilia Energy S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato ad Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la mancata registrazione, nel sistema di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione (di seguito: GAUDÌ) – istituito con deliberazione dell’Autorità ARG/elt 124/10 –, della data di entrata in esercizio del proprio impianto fotovoltaico da 4 MW, ubicato in c.da Guadalami, Piana degli Albanesi (PA) e identificato dal codice CENSIMP IM\_0676802;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, in quanto la mancata validazione su GAUDÌ dell’entrata in esercizio dell’impianto, impedendo al reclamante di percepire gli incentivi previsti dalla vigente normativa, è causa di gravi pregiudizi economici a danno del medesimo reclamante;
3. con nota dell’11 settembre 2015 (prot. Autorità n. 26447), l’Autorità ha comunicato, alle parti, l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 30 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 32654), l’Autorità ha richiesto, al gestore, alcune informazioni e, in particolare, *“1. di precisare se, nel corso del sopralluogo effettuato in data 31 dicembre 2014, il cavo di collegamento tra le cabine di produzione 2 e 3 e la cabina di smistamento risultasse del tutto mancante in loco, ovvero fosse presente ma non collegato; 2. di precisare, con riferimento alla presunta “incompletezza” dell’impianto riscontrata in data 31 dicembre 2014, la data in cui Enel Distribuzione ritiene che l’impianto sia stato completato; 3. di trasmettere le misure orarie dell’energia elettrica immessa in rete dall’impianto di produzione nei primi 9 mesi del 2015, indicando, per ciascun mese, il picco di potenza immessa.”*; con la medesima nota, l’Autorità ha altresì convocato un incontro tecnico con le parti fissato per il 10 novembre 2015;
5. con nota inviata il 9 novembre 2015 (prot. Autorità n. 33576), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità e ha presentato, in ritardo di 44 giorni rispetto al termine stabilito dall’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, le proprie memorie difensive;
6. con nota dell’11 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34114), il reclamante ha depositato ulteriore documentazione relativa al reclamo;
7. con nota del 13 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34143), l’Autorità ha richiesto, al gestore, *“di trasmettere i files di scatto, in originale, delle foto allegate alla memoria del 9 novembre 2015 (prot. n. 33576)”*;
8. con nota del 17 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34794), il reclamante ha presentato una ulteriore memoria;

9. con nota del 18 novembre 2015 (prot. Autorità n. 34699), il gestore ha trasmesso, all'Autorità, la documentazione richiesta, presentando ulteriori argomentazioni in merito al reclamo;
10. in data 26 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35547), il reclamante ha presentato richiesta di audizione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, unitamente ad ulteriori repliche alle argomentazioni del gestore;
11. con nota del 30 novembre 2015 (prot. Autorità n. 35680), l'Autorità ha convocato l'audizione richiesta dal reclamante, tenutasi in data 10 dicembre 2015;
12. con nota del 14 gennaio 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

#### **QUADRO NORMATIVO**

13. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rileva l'articolo 10 del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), il quale stabilisce le regole per la realizzazione e l'attivazione di una connessione alla rete in bassa e media tensione per un impianto di produzione e, in particolare:
  - il comma 10-*bis*, che pone in capo al gestore che deve attivare una connessione i seguenti obblighi:
    - i. effettuare una verifica *in loco* dell'impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal richiedente nello schema unifilare di misura dell'impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle apparecchiature di misura installate corrisponda allo stato dei luoghi;
    - ii. verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell'impianto;
    - iii. verificare che il richiedente abbia sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata;
  - il comma 12, che impone al gestore, entro 5 giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, di confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ, inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'unità di produzione e del relativo impianto.

#### **QUADRO FATTUALE**

14. Il reclamante è titolare di una pratica (identificata dal codice di rintracciabilità T0001538) per la connessione alla rete elettrica del gestore di un impianto fotovoltaico da 4 MW, ubicato in c.da Guadalami, Piana degli Albanesi (PA);
15. in data 31 dicembre 2014, il gestore procedeva all'attivazione della connessione e all'entrata in esercizio dell'impianto del reclamante. Nel verbale di primo parallelo dell'impianto di produzione, sottoscritto da entrambe le parti, il gestore

annotava a mano la seguente frase: *“chiuso sez. consegna cliente, lasciando in tensione in amarro alla protezione del cliente. Su richiesta del cliente, nelle cabine di produzione 2° e 3° l'impianto non è completo (mancano i collegamenti verso la cabina di smistamento, pannelli presenti non collegati)”*;

16. con nota del 12 gennaio 2015, il gestore informava il reclamante di aver riscontrato il completamento delle opere solo per una porzione dell'impianto di produzione, ovvero quella facente capo alla cabina di raccolta n. 1 per una potenza di 1.474,56 KW;
17. con la medesima nota del 12 gennaio 2015, il gestore invitava il reclamante *“a procedere alla rettifica dei dati di impianto, presenti nel sistema GAUDI di Terna, in coerenza con quanto effettivamente avvenuto, creando una suddivisione dell'impianto in due sezioni distinte, una di 1.474,56 kW che da parte nostra procederemo a validare e dichiarare attivata in data 31.12.2014 e l'altra della potenza rimanente che sarà attivata una volta completato l'impianto ed espletate tutte le attività previste dal Testo Integrato per le Connessioni Attive (TICA) vigente”*;
18. con nota dell'11 marzo 2015, il gestore comunicava al reclamante che, in assenza di riscontro e dei relativi adempimenti a carico del reclamante, *“non potranno essere completate le attività di nostra competenza ai fini della definizione del processo di attivazione dell'impianto in oggetto”*;
19. con nota del 3 aprile 2015, il reclamante contestava le comunicazioni del gestore, ribadendo che l'impianto di produzione da fonte rinnovabile era completo alla data di attivazione della connessione e, pertanto, invitava il gestore a procedere con la validazione su GAUDI dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

20. Il reclamante afferma che, alla data del 31 dicembre 2014, l'impianto fotovoltaico risultava completo in ogni suo elemento, essendo presenti *in situ* oltre 16.800 moduli, 3 cabine complete di *inverter* e tutte le apparecchiature funzionali alla connessione alla rete di distribuzione, comprese le protezioni;
21. secondo il reclamante, la mancanza del collegamento, a cui si riferisce il gestore nel verbale di primo parallelo del 31 dicembre 2014, riguarderebbe un cavo elettrico tra la cabina n. 2 e la cabina n. 3 che, per motivi di sicurezza dei lavoratori, non era connesso al momento della stesura del suddetto verbale di primo parallelo. Al riguardo, infatti, la società reclamante, con l'allegato n. 3 al reclamo *de quo*, ha evidenziato che il 31 dicembre 2014, a causa delle eccezionali neviccate nella zona ove è ubicato l'impianto, le competenti autorità avevano dichiarato lo stato di emergenza;
22. a riprova del fatto che il cavo elettrico tra le cabine n. 2 e n. 3 era stato scollegato per motivi di sicurezza, il reclamante ha depositato la nota (allegato 1 alla nota dell'11 novembre 2015 - prot. Autorità n. 34114) con cui, in data 30 dicembre 2014, il responsabile della sicurezza del cantiere invitava il reclamante e le ditte

appaltatrici a “*scollegare temporaneamente il cavo di MT tra le cabine a valle dell’impianto e la cabina n. 1 confinante con la cabina di consegna Enel*”, in quanto, “*a causa delle avverse condizioni meteo non è stato possibile effettuare correttamente i test di isolamento dei cavi installati sia di corrente continua che di MT tra le cabine*”;

23. il reclamante sottolinea, altresì, come il predetto cavo fosse presente, ancorché non collegato per le sopraesposte ragioni di sicurezza e che di ciò il gestore era pienamente informato; tale circostanza fattuale (*id est*, presenza del cavo) sarebbe del resto confermata dal verbale di primo parallelo che il gestore ha rilasciato con riferimento all’intero impianto di produzione;
24. ad ulteriore riprova del fatto che il cavo tra le cabine n. 2 e n. 3 fosse presente presso l’impianto in questione, il reclamante ha inoltre prodotto i documenti di trasporto attestanti la consegna del cavo di collegamento *de quo*, avvenuta in data 23 dicembre 2014 (allegato 2 alla nota dell’11 novembre 2015 - prot. Autorità n. 34114);
25. peraltro, il reclamante afferma che la documentazione fotografica prodotta dal gestore nel corso del presente procedimento per dimostrare l’avvenuto sopralluogo in data 7 gennaio 2015 non è attendibile, essenzialmente per i seguenti motivi:
  - alla data in cui il gestore afferma di aver scattato le fotografie - 7 gennaio 2015 -, presso l’impianto non era presente nessun addetto della società reclamante, attesa l’impraticabilità del cantiere dovuta alle avverse condizioni meteorologiche dei giorni precedenti;
  - i *files* di immagine prodotti dal gestore non dimostrano con certezza la data dello scatto della fotografia e, pertanto, non possono essere considerati come prova attendibile. A riprova della inattendibilità della data di scatto riportata nelle proprietà del *file*, il reclamante ha depositato, a titolo esemplificativo, uno dei *files* fotografici prodotti dal gestore, denominato “PC310031”, modificato nella data di scatto, dal quale risulta, senza visibili tracce di alterazione, una data di scatto del 28/12/2020.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

26. Il gestore afferma invece che, alla data del 31 dicembre 2014, l’impianto fotovoltaico del reclamante non era completo, in quanto mancante del cavo di collegamento tra le cabine n. 2 e n. 3;
27. in ragione di tale presunta incompletezza, il gestore sostiene di aver attivato la sola parte di impianto che risultava completata, cioè quella facente capo alla cabina n. 1, per una potenza pari a 1.474,56 kW;
28. secondo il gestore, l’incompletezza dell’impianto di produzione sarebbe dimostrata da alcune fotografie scattate, successivamente alla data del 31 dicembre 2014, dal gestore medesimo. Nello specifico, il gestore ha prodotto copia di:
  - una fotografia la cui data di acquisizione risulta il 31 dicembre 2014;

- due fotografie la cui data di acquisizione risulta il 7 gennaio 2015;
- tre fotografie la cui data di acquisizione risulta il 12 gennaio 2015.

## VALUTAZIONE DEL RECLAMO

29. Profilo centrale ai fini della risoluzione della presente controversia è la presenza, o meno, del cavo di collegamento tra le cabine n. 2 e n. 3 facenti parte dell'impianto di produzione del reclamante, alla data del 31 dicembre 2014. Infatti, qualora fosse accertata l'assenza di tale cavo, l'impianto sarebbe stato incompleto e, quindi, sarebbe stato impossibile convalidare l'entrata in esercizio dello stesso che, a sua volta, costituisce condizione essenziale per lo svolgimento dell'attività di produzione di energia da fonte rinnovabile. Assume, pertanto, rilievo essenziale, nell'ottica di tale accertamento, l'interpretazione della notazione, riportata nel verbale di primo parallelo sottoscritto sia dal reclamante che dal gestore, circa la *“mancanza del collegamento verso la cabina di smistamento”* (trattasi del collegamento tra le suddette cabine n. 2 e n. 3). Ebbene, secondo il gestore di rete, la *“mancanza di collegamento”* corrisponderebbe all'assenza del cavo di collegamento tra le predette cabine. Il reclamante, invece, ritiene che, con l'espressione *“mancanza di collegamento”*, il verbale si riferisca e abbia voluto rappresentare il fatto che il cavo tra le cabine n. 2 e n.3, seppur esistente, non era però elettricamente connesso, per ragioni di incolumità dei lavoratori;
30. a tale riguardo si sottolinea come dal verbale di primo parallelo risulti che l'impianto fotovoltaico del reclamante è stato integralmente attivato in data 31 dicembre 2014; dal verbale non risulta quindi l'attivazione parziale dell'impianto, come afferma invece il gestore. Ed infatti dal verbale risulta attivata la potenza massima in immissione dell'impianto, pari a 4.000 kW, e l'Allegato Q al medesimo verbale accerta che, dalle ore 20:30 del giorno 31/12/2014, l'impianto di produzione *“deve a tutti gli effetti considerarsi in tensione”*;
31. in definitiva, la rappresentazione fornita dal gestore, di un impianto suddiviso in due sezioni, non sembra coerente né con il verbale di primo parallelo, né con la configurazione presente in GAUDÌ, dalla quale risulta piuttosto che l'impianto fotovoltaico del reclamante è costituito da un'unica sezione;
32. inoltre, il comportamento tenuto dal gestore a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto non appare coerente con quanto si legge nel verbale di primo parallelo sottoscritto da entrambe le parti (reclamante e gestore); ed infatti, se il gestore avesse rilevato l'assenza del cavo elettrico di collegamento tra le cabine n. 2 e n. 3, non avrebbe potuto certificare l'attivazione della connessione e l'entrata in esercizio dell'intero impianto di produzione; altrimenti, il gestore sarebbe incorso in una palese violazione dell'articolo 10, comma 10-bis, del TICA, secondo cui il gestore, per attivare una connessione, deve prima verificare *in loco*:

- la congruenza tra quanto dichiarato dal richiedente, nello schema unifilare di misura dell'impianto e nelle schede tecniche di misura, e lo stato dei luoghi;
  - la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell'impianto;
33. in altri termini, l'accertamento negativo in ordine all'esistenza dei suesposti requisiti avrebbe, in linea con la vigente regolazione di settore, dovuto impedire al gestore di procedere all'attivazione della connessione, con conseguente entrata in esercizio dell'impianto di produzione del reclamante; al contrario, il gestore ha attivato la connessione, circostanza, questa, dalla quale è possibile desumere, *a contrariis*, l'esistenza del cavo elettrico di collegamento tra le cabine n. 2 e n. 3;
34. per contro, l'interpretazione del reclamante, secondo cui con l'espressione "collegamento mancante" si è voluto certificare che il cavo di collegamento non era elettricamente connesso, per motivi di sicurezza e incolumità dei lavoratori, appare coerente con il verbale di primo parallelo; ciò trova altresì conferma nella citata nota del responsabile della sicurezza del cantiere del 30 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 34114), con cui detto responsabile invitava il reclamante e le imprese appaltatrici dei lavori a "*scollegare temporaneamente il cavo di MT tra le cabine a valle dell'impianto e la cabina n. 1 confinante con la cabina di consegna Enel*";
35. in ogni caso, le riproduzioni fotografiche versate in atti dal gestore nel corso del procedimento non sono idonee a dimostrare, con sufficiente grado di certezza, l'assenza del cavo di collegamento; d'altronde, la conformità di tale documentazione rispetto ai luoghi e ai fatti oggetto della controversia è stata disconosciuta dal reclamante, il quale ha, sulla base di argomentazioni condivisibili, contestato l'efficacia probatoria di tale documentazione fotografica poiché priva di data certa (prot. Autorità n. 34794), nonché "*assolutamente fuorviante, in quanto è evidente che la foto di una bobina con alcuni metri di cavo assolutamente non prova nulla ...*" (prot. Autorità n. 34114).

## **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società CIC Sicilia Energy S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a.;
2. di prescrivere, a Enel Distribuzione S.p.a., di confermare, entro venti giorni dalla notifica della presente decisione, sul sistema di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione (GAUDÌ), l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile di CIC Sicilia Energy S.r.l., identificato dal codice CENSIMP IM\_0676802, in data 31 dicembre 2014;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*